

Sentenza n. 1 depositata il 9 gennaio 2019

Materia: Concorrenza, concessioni demaniali

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Supposta violazione dell'**art. 117, primo comma e secondo comma, lett.e) della Costituzione**

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: **Artt. 2, comma 2, e 4, comma 1**, della legge della Regione Liguria 10 novembre 2017, n.26 (Disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative)

Esito: Illegittimità costituzionale degli **artt. 2, commi 1, 2 e 3 e 4, comma 1**, della legge della Regione Liguria n.26 del 2017.

E' da premettere che, in riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative, il legislatore italiano ha prorogato più volte i termini di scadenza delle concessioni in essere.

La proroga al 31 dicembre 2020 (disposta dall'art. 34-duodocies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito in legge n. 221 del 2012) è diventata passibile di disapplicazione a seguito della riaffermazione del rispetto delle regole del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del principio di non discriminazione, avvenuta con la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 14 luglio 2016 nelle cause riunite C-458/14 (Promoimpresa srl).

In agosto 2016, nel mese successivo all'emissione della citata sentenza della Corte di Giustizia, il legislatore italiano è intervenuto nuovamente in materia emanando la legge 7 agosto 2016, n.160, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, il cui **art. 24, comma 3-septies** dispone "*nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all'art.1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.25*".

E' in questo contesto normativo e giudiziario che la legge della Regione Liguria 10 novembre 2017, n.26 ha disciplinato le concessioni demaniali marittime, prevedendo, tra l'altro: **all'art. 2, comma 2**, l'estensione della concessione in essere, per la durata di trenta anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge; **all'art. 4, comma 1**, la durata delle nuove concessioni che non può essere inferiore a venti anni e superiore a trenta anni.

Le disposizioni regionali ora segnalate, ritenute limitative della libera circolazione dei servizi, sono state impugnate dallo Stato per supposta violazione dell'art. 117, comma primo, della Cost. (in

relazione alla normativa europea: art.49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e art. 12, paragrafo 2, della direttiva sui servizi 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e supposta violazione dell'art.117, comma secondo, lett.e), Cost. che tutela la libertà di concorrenza. Nel giudizio, la Regione ha difeso l'adozione di tali disposizioni facendo leva sulla necessità di *“preservare la certezza del diritto a fronte di un contesto normativo che, a livello statale, è caratterizzato da assoluta incertezza”*, salvaguardando, in via legislativa, la continuità dei rapporti giuridici a tutela dell'interesse privato dei concessionari (alla valorizzazione dei propri investimenti) e dell'interesse pubblico (alla conservazione del servizio svolto dagli stabilimenti balneari). La Regione ha inoltre sostenuto che l'intervento normativo regionale sia comunque rispettoso del requisito della proporzionalità in considerazione del carattere *“cedevole”* della normativa in materia. La Corte costituzionale non ha accolto in modo favorevole le motivazioni addotte dalla Regione Liguria a difesa del proprio intervento normativo e, scendendo nel particolare, ha ritenute fondate le questioni sollevate dallo Stato in riferimento all'art. 2, comma 2, dell'impugnata legge regionale affermando che la finalità di tutelare la certezza del diritto *“non vale ad escludere il vulnus arrecato dalla disposizione in esame alla competenza esclusiva dello Stato, in materia di concorrenza”*.

Nella sentenza è stata anche riconosciuta la rilevanza transfrontaliera alle concessioni balneari, negando così la possibilità di ipotesi di competenze regionali concorrenti basate sulla dimensione locale delle medesime concessioni.

Infine, in riferimento all'argomento difensivo della Regione Liguria, mirante a legittimare l'intervento legislativo regionale sulla base della *“clausola di cedevolezza invertita”*, la Corte ha affermato che quella clausola attiene soltanto ad ambiti materiali rientranti nella competenza concorrente, negando esplicitamente che la stessa possa essere invocata in materia rientrante esclusivamente nella competenza statale, come quella oggetto del giudizio afferente alla tutela della concorrenza.

Sulla base delle sopra richiamate osservazioni che hanno portato alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 2, comma 2 della legge regionale impugnata, la Corte ha anche dichiarato, per connessione, l'incostituzionalità delle disposizioni di cui al comma 1 e comma 3 del medesimo art. 2 che, rispettivamente, fissano l'ambito di operatività della proroga ex lege e l'onere dei Comuni di comunicare l'estensione della durata della concessione ai rispettivi titolari.

Per le medesime considerazioni è stata dichiarata l'incostituzionalità anche dell'impugnata disposizione di cui all'art. 4, comma 1, della medesima legge della Regione Liguria n.26 del 2017.

